RG 20 /2023 liq. Contr.

Proc. Unit. 52/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri

presidente

dr. Lucio Munaro

giudice relatore

dr. Clarice Di Tullio

giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 52-1/2023 r.g. promossa da

Zanutto Claudio

- ricorrente -

con l'avv. Alessio Bacchin

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Dal ricorso e della relazione dell'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente (art. 269.2 cci), emerge che:
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura quale debitore e lavoratore dipendente, residente a Oderzo (Tv), sicchè sussiste la competenza di questo tribunale (art. 268.1 cci);
- vi è la valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269.2 cci);

Sent. n. 54/2023 pubbl. il 27/03/2023 Rep. n. 57/2023 del 27/03/2023

- non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del cci (art. 270.1 cci);
- il ricorrente si trova in evidente stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.
 2.1, lett. c, cci perché:
 - non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - ha debiti erariali per la somma complessiva di € 432.004,62;
 - non è proprietario di beni mobili registrati e immobili;
 - → dispone di uno stipendio mensile di € 2300,00 (al netto degli effetti di un pignoramento);
 - È titolare di un rapporto di conto corrente bancario con un saldo attivo, all'1.2.23, di € 2562,97;
 - > può contare su un trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente che allo stato ammonta a circa € 28.000,00.
- Vi sono dunque le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
- **2.1.** L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:
 - la norma si riferisce esplicitamente al giudice e non al tribunale;
 - tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
 - ➤ la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Luca Gaiotti quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;



Sent. n. 54/2023 pubbl. il 27/03/2023 Rep. n. 57/2023 del 27/03/2023

- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni del ricorrente;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale.

Treviso, 21.3.2023

Il giudice estensore dr. Lucio Munaro Il presidente dr. Bruno Casciarri

Fatte comunicazioni e pubblicazioni

Firma



